



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2262/2023** promossa da:

FERCAM S.P.A. (C.F. 00098090210), con il patrocinio dell'avv. PEGORARO MARCO
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PEGORARO MARCO

RICORRENTE

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il
patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
VESTINI RENATO

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.11.2023 FERCAM s.p.a. adiva il Tribunale di Bologna svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. , chiesto e ottenuto dall'INPS, decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di €. 53.960,41 e del quale chiedeva la revoca.

Affermava in particolare che: 1) la Cassa le aveva ingiunto di pagare i contributi dal 2009 al 2021 che non aveva pagato; 2) quelli fino al 2016 erano già stati oggetto di un'esecuzione esattoriale e, quindi, non erano dovuti; 3) quelli degli anni successivi erano relativi a un periodo in cui era lavoratrice dipendente, iscritta all'INPS e, quindi, non erano dovuti, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo professionale.

Chiedeva quindi che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda svolta in sede monitoria.

Da qui l'odierno giudizio.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.

Affermava che: 1) aveva preventivamente agito esecutivamente nei confronti di Consorzio Four Service e di International service s.r.l. poiché aveva già esecutivamente proceduto esecutivamente nei confronti della società, nell'ambito di una procedura esattoriale rimasta infruttuosa; 2) assolutamente generiche erano le difese della società opponente circa l'appalto e l'attività svolta da International Service s.r.l. a suo favore, non tali da inficiare gli esiti delle risultanze ispettive.

Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza del 10.12.2024 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.

L'opposizione è solo infondata e, come tale, deve essere rigettata.

Due sono i motivi di opposizione: 1) la mancata integrazione del contraddittorio con il consorzio appaltatore e la società consorziata che ha svolto i servizi appaltati, datrice di lavoro dei lavoratori i cui contributi l'INPS assume essere stati omessi; 2) la mancata prova della riferibilità dell'attività svolta dai lavoratori i cui contributi sono stati emessi all'appalto di cui è committente e, quindi, la sua qualità di debitrice solidale.

Il primo motivo è infondato.

Ex art. 29, comma 2, D.l.vo n. 286/03: *“2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. [Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.] Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis”.*

Ex art. 2 D.L. n. 25/17, convertito in L. n. 49/17, al primo periodo, sono state soppresse le parole *“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità*

complessiva degli appalti,”; inoltre sono stati soppressi anche il secondo, il terzo e il quarto periodo.

Dunque, il litisconsorzio necessario è venuto meno in data 17.3.17 a opera del D.L. n. 25/17, convertito in L. n. 49/17.

Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide *“In tema di appalto, il litisconsorzio necessario fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis vigente, risultante dall’art. 4, comma 31, della l. n. 92 del 2012, è istituito di natura processuale, come tale soggetto al principio tempus regit actum, di guisa che, ai fini della sua applicazione, non rileva la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì quella di instaurazione del giudizio”* (Cass. civ., sez. lav., n. 10672/24).

Dunque, esso non si applica al presente giudizio poiché esso è stato introdotto il 14.9.2023 - con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – successivamente all’avvenuta soppressione del secondo periodo della citata norma, quello che prevedeva il litisconsorzio necessario, appunto.

Quanto poi al *beneficium excussionis*, il venir meno del litisconsorzio consente di ritenere, da un lato, che sia venuto meno anche il necessario accertamento della solidarietà di tutti gli obbligati per l’assorbente ragione che non sono più necessariamente parti del giudizio e, dall’altro, che esso operi in sede esecutiva, non precludendo al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di uno dei coobbligati, salvo il diritto di agire *in executivis* nei suoi confronti nel rispetto del suddetto beneficio.

Legittimamente, quindi, l’INPS ha chiesto e ottenuto un titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’odierno opponente, pur senza evocare in giudizio eventuali altri coobbligati.

Anche il secondo motivo è infondato.

Dall’esame del verbale di accertamento notificato a FERCAM s.r.l. emerge con chiarezza l’esistenza dell’appalto fra il Consorzio di cui l’odierna opponente fa parte e International Service s.r.l., l’esecuzione delle opere e l’adibizione dei lavoratori all’esecuzione dell’appalto, anche sulla base delle loro dichiarazioni, oltre che la natura simulata delle trasferte.

FERCAM s.r.l. si è limitata a contestare genericamente l’esistenza dell’appalto – invocando la successione di diverse società appaltatrici consorziate, ma non negando l’esecuzione dell’appalto da parte di International Service s.r.l. nel periodo fra il 2015 e il 2017, oggetto dell’accertamento ispettivo; ha poi contestato – altrettanto genericamente – l’indicazione dei lavoratori, l’orario osservato, le ore lavorate.

Non ha però indicato in alcun modo in che cosa sarebbero errati gli accertamenti ispettivi, quali lavoratori non sarebbero stati addetti all’appalto, in quali diversi periodi avrebbero lavorato quelli addetti, quale diverso orario avrebbero osservato.

Né ha contestato in alcun modo la riqualificazione di alcune voci della retribuzione operata dagli ispettori, in particolare le trasferte.

A fronte della compiuta ricostruzione da parte degli ispettori, come risulta dal verbale, le difese appaiono oltremodo generiche.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide *“... invero nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi l’onere della prova gravante a carico dell’INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione da parte del debitore, parte attrice in senso formale, nell’atto di*

opposizione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa. Diversamente, infatti, l'atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l'onere di specifica allegazione a carico dell'opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l'opponente - convenuto in senso sostanziale - è tenuto ad adempiere già con l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'art. 416 c.p.c.” (Cass. civ., VI, n. 27274/18).

E analoghe considerazioni possono essere ripetute anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qual è quello in esame. E infatti: *“gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie”* (Cass. civ., sez. lav., n. 13467/03).

Tale motivo di opposizione deve essere rigettato.

In definitiva l'opposizione deve essere interamente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2262/23 R. G. LAV. promossa da FERCAM s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contro INPS, in persona del presidente *pro tempore*, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna FERCAM s.p.a. al pagamento a favore dell'INPS delle spese processuali della presente fase, liquidate in complessivi €. 5.500,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 10.12.2024

*Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini*